



COMUNE DI FLORINAS

Provincia di Sassari

Allegato alla delibera C.C. N. 41 del 29/10/2018

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E GENERALI

CAPO I
INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale di Florinas in attuazione dei principi di legge e in esecuzione dello Statuto comunale.
2. Nell'ambito della presente normativa, i riferimenti alla legge, salvo diversa indicazione, s'intendono al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 2

Elezione e Composizione

1. L'elezione del Consiglio comunale avviene contestualmente all'elezione del Sindaco secondo il sistema previsto dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri disposto dalla legge in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

Durata del mandato

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino all' elezione dei nuovi Consiglieri, a qualunque causa dovuta.

Art.4

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio, per la circostanza, è convocato e presieduto dal Sindaco neo eletto.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, è contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 5

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale si procede, nell'ordine, all'esame della condizione degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione di nomina della Giunta.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

Art.6

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire al Sindaco, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che, durante il corso del mandato, intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione al Sindaco.

Art.7

Costituzione

1. Ogni Gruppo consiliare è regolarmente costituito dalla data in cui è pervenuta, al Sindaco, comunicazione in ordine alla sua composizione, comprensiva della nomina del Capo - gruppo. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art.8

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 9

Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei capi – gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari.
2. La conferenza è convocata dal Sindaco, ogniqualvolta lo ritenga utile o necessario, o a richiesta di uno o più capi – gruppo, per la programmazione dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10.

Istituzione

1. Il Consiglio comunale, una volta insediatosi, può procedere, all'istituzione di Commissioni consiliari permanenti, temporanee e/o speciali determinando, in pari tempo, la materia da assegnare e la composizione. Nell'ambito delle Commissioni, i Gruppi consiliari sono rappresentati nel rispetto del criterio proporzionale.
2. Le commissioni permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale; le altre Commissioni, fino all'espletamento della funzione attribuita.
3. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
4. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è riservata ai Consiglieri della minoranza.

Art. 11

Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi del precedente art. 10. I capi-gruppo ne danno immediata comunicazione al Sindaco.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Sindaco, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale ai gruppi presenti in Consiglio.

Art. 12.

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 13.

Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio senso, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 14.

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti secondo l'ordine di cui all'art. 71, comma 9 della legge.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 15.

Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
2. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, fatta salva l'ipotesi di trattazione di materie in connessione alle quali si effettuino apprezzamenti sulla qualità e sulla capacità di persone, nel qual caso le sedute dovranno essere necessariamente segrete.

Art. 16.

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle Commissioni; hanno tuttavia diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle relative sedute.

Art. 17.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è il Responsabile del Settore competente per materia. In caso di assenza o di impedimento del suddetto, viene dal Segretario comunale nominato un sostituto nella persona di un altro dipendente comunale.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e, se richiesto, presta la propria consulenza nei limiti della propria competenza professionale. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trasmessi in copia al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 18.

Assegnazione degli affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni permanenti, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
4. Le Commissioni temporanee e speciali perseguono gli obiettivi e trattano le materie per la definizione delle quali sono state istituite dal Consiglio comunale.

Art. 19.

Commissioni d'inchiesta e indagini conoscitive

1. Il Consiglio può procedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alle Commissioni di cui al presente regolamento non è opponibile il segreto d'ufficio.
4. Tutte le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale, e dei titolari degli Uffici comunali Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti anche riservati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I

SESSIONI - CONVOCAZIONE

Art. 20.

Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.
3. Il Consiglio si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale , ma può, per particolari esigenze o in caso di necessità, riunirsi in altro luogo.

Art. 21.

Sessioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto, in sessione ordinaria, per deliberare il bilancio di previsione e per deliberare il conto consuntivo, [i regolamenti comunali e le modifiche Statutarie](#). Ogni altra seduta è straordinaria, fatti salvi i casi d'urgenza.
2. Il Consiglio può essere riunito in via straordinaria, ferma sempre restando l'esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la seduta deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda.
3. Il Consiglio può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione, e può inoltre essere riunito dall'Organo regionale di controllo, con le modalità di legge, quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art.22.

Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione. Può anche essere spedita a mezzo PEC ai consiglieri Comunali alle caselle di posta istituzionali di ciascun consigliere.
2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione. Per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l' adunanza.

3. Nel caso di seduta urgente, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti va consegnato almeno ventiquattro ore prima; in tale ipotesi, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio on line almeno il giorno precedente a quello fissato per l' adunanza.
6. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima delle sedute ordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie ed urgenti, non sia stata deposta nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
7. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art.23.

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; tuttavia, alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art.24.

Seduta di seconda convocazione

1. E seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2. Non è da considerarsi seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione che è stata aggiornata ad altra data.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.
4. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso di si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

Art.25.

Ordine del giorno

1. Ferma la competenza del Sindaco a convocare l'Assemblea, l'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta comunale, ai singoli Assessori, ad un quinto dei consiglieri assegnati
2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, dal parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L' inversione di questi, su proposta del Sindaco, di un Assessore o di un Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 26

Sedute – adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a presentare eventuali osservazioni.

3. Nel caso non vengano presentate osservazioni, i verbali si ritengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatto personale.

ART. 27

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

CAPO II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART.28

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 29

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 30

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART.31

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio in apposito separato settore della sala e non può accedere, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, agli spazi riservati ai Consiglieri. Le persone esterne al Consiglio devono tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 32

Prenotazione per la discussione

1. Ai Consiglieri è consentito intervenire alla discussione sui singoli argomenti secondo l'ordine delle richieste.
2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 33

Svolgimento degli interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di due volte nella discussione sullo stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 34

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - o I quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 della legge;
 - o I dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - o I cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - o I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 35

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ad uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella

quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 36

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare le stesse.

ART. 37

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni, e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo, e comunque, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale le funzioni di ufficiale verbalizzante sono affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 38
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere, o un Consigliere per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le dichiarazioni di voto, vengono riportate integralmente nel verbale di Consiglio Comunale, se dettate durante il Consiglio Comunale.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 39
Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, il Sindaco toglie la seduta.

ART. 40
Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Le deliberazioni sono adottate, di regola, mediante votazione palese. Sono da adottare a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone. Nel caso in cui le deliberazioni comportino altresì apprezzamenti sulla qualità e sulla capacità di persone, il Consiglio decide in seduta segreta ed a scrutinio segreto.
4. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di Scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 41

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli Scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 42

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale. In detti verbali debbono essere indicati i punti essenziali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
2. I processi verbali vanno comunicati all'assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 26, sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 43

Diritti dei consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e delle motivazioni del medesimo, se queste vengono compiutamente esplicitate dallo stesso.

ART. 44

Revoca e modifica deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

ART. 45

Segretario- Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti o affini entro in quarto grado.
2. In caso di impedimento del Segretario, il Sindaco sceglie un Consigliere comunale cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO III

DIRTTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 46

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate nei regolamenti.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia di ogni provvedimento, nonché di ogni connessa informazione o atto preparatorio o concomitante.
3. La richiesta di accesso agli atti ed informazioni formulata dal consigliere comunale non è soggetta ad alcuna motivazione né alla stessa può essere opposto il diniego per l'esigenza di tutelare i diritti alla riservatezza di terzi in quanto il consigliere comunale è tenuto al segreto, come prescritto espressamente dall'art. 43, 2° c. del D. Lgs n°267/2000 e s.m.i.
4. La richiesta di accesso agli atti ed informazioni deve essere però specifica e dettagliata, e non generica, recando l'esatta indicazione degli atti e dei documenti o, qualora non ne siano noti gli estremi, deve indicare gli elementi che ne consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.
5. La richiesta di accesso agli atti non è soggetta ad alcun costo per il consigliere. Quando la richiesta abbia ad oggetto l'accesso ad atti la cui fotocopiazione comporti costi evitabili e/o un impegno lavorativo elevato per l'ente (Es. tavole P.U.C., lottizzazioni, planimetrie, di dimensioni consistenti etc) è ammessa la riproduzione su Cd-Rom in formato PDF non modificabile ovvero l'accesso può essere limitato alla sola presa visione, con eventuale estrazione delle copie ritenute rilevanti ai fini dell'attività istituzionale.

ART. 47

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in merito.
2. Esse sono presentate al Sindaco, per iscritto, da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta.
3. I Consiglieri, nel presentare un'interrogazione, possono chiedere che venga data risposta privata scritta ovvero che venga data risposta in sede consiliare. In quest'ultimo caso, il Sindaco inserisce l'interrogazione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

4. La risposta privata scritta di cui al precedente comma deve in ogni caso essere data entro trenta giorni.

ART. 48

Svolgimento delle interrogazioni in sede consiliare

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta nel cui o.d.g. le stesse sono state inserite. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 49

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Se presentate in sede consiliare, le interpellanze sono acquisite al relativo verbale.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 50

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta nel cui o.d.g. la stessa è stata inserita, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 51

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze. Gli interroganti e gli interpellanti, dopo le risposte della Giunta, possono replicare, nell'ordine, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 52

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è indirizzata al Sindaco e trasmessa in copia al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale se presentata in sede consiliare. Si applica alle mozioni la procedura di cui al principio del giusto procedimento prevista dall'art. 14, comma 3, dello Statuto.

ART. 53

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore ai cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 54

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente, con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 55

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione, è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 56

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 57

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla presentazione.
3. Dell'avvenuta presentazione della mozione è data notizia al Prefetto a cura del Sindaco.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART.58

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Il I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute ordinarie e consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento . Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 59

Diritto di accesso e di informazione

1. Copia delle Deliberazioni adottate dal Consiglio comunale sono pubblicate sul sito del Comune di Florinas a disposizione dei cittadini

Art. 60

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art.-10 comma,1 dello Statuto comunale, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'albo pretorio.